



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 8.2014

Seregno, 20 marzo 2014

FINANZIAMENTI AGEVOLATI: LA “NUOVA SABATINI”

La “Nuova Sabatini” è lo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge “Del Fare” (art. 2, D.L. n. 69/2013) finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

OGGETTO CONTRIBUTO

Sono previste tre misure che agevolano la realizzazione di questi investimenti:

- 1) la concessione da parte di banche o di società di leasing di finanziamenti alle PMI che realizzano gli investimenti, in una misura che può variare da 20.000 a 2.000.000 di euro complessivi per ogni impresa nel triennio 2013-2016. Le risorse vengono fornite agli enti finanziatori dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), per un importo complessivo di 2,5 miliardi di euro nel triennio 2013-2016, eventualmente incrementabili fino a 5 miliardi con futuri provvedimenti;
- 2) la concessione alle PMI di un contributo in conto interessi da parte del MISE, a fronte dei finanziamenti di cui sopra, nella misura del 2,75% l’anno, per l’intera durata del prestito;
- 3) la possibilità per le PMI di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima dell’80% del finanziamento ottenuto.

La misura 1) e 2) sono generalmente legate.

INVESTIMENTI CHE DANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO

Per essere ammessa all’agevolazione, occorre che la PMI delinea e presenti alla banca un ben preciso programma di investimenti. Il programma di investimenti deve avere caratteristiche espansive e/o innovative, per l’attività della PMI che lo intraprende: non sono quindi finanziabili gli investimenti che rientrano in un programma di mero rinnovo.

Nell’ambito del programma generale di **investimenti ammessi** all’agevolazione, sono finanziabili i seguenti investimenti:

- a) macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, che nell’attivo dello stato patrimoniale, di cui all’articolo 2424 del codice civile, sono capitalizzati nelle voci B.II.2 - *Impianti e macchinario*,
- b) B.II.3 - *Attrezzature industriali e commerciali*
- c) B.II.4 - *Altri beni*
- d) hardware, software e tecnologie digitali.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Non sono finanziabili le seguenti voci: (i) terreni e fabbricati, (ii) immobilizzazioni in corso e acconti, (iii) spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati (deve essere allegata una *Dichiarazione liberatoria del fornitore che devono dichiarare che le forniture effettuate riguardano beni nuovi di fabbrica*), (iv) spese di funzionamento, (v) spese relative ad imposte e tasse, (vi) costi relativi al contratto di finanziamento, (vii) singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell'IVA.

Gli investimenti acquisiti con una formula diversa dal leasing devono essere capitalizzati, e figurare nell'attivo del bilancio dell'impresa per almeno 3 anni. La PMI deve impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso produttivo previsto i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento. In caso di acquisizione in leasing l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto, i cui effetti decorrono al termine della locazione finanziaria. L'esercizio anticipato dell'opzione può avvenire nel corpo del contratto di leasing o, in alternativa, in un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto di leasing stesso.

PROCEDURA

La regola generale è che per essere finanziabili, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

Il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti è **il 31 marzo 2014 dalle ore 9.00**; tale termine è molto importante in quanto dà di fatto la possibilità di avviare i programmi di investimento agevolabili. Il tetto relativamente modesto imposto ai finanziamenti concedibili a tutto il sistema economico italiano (2,5 miliardi) impone alle imprese di affrettarsi a programmare la realizzazione di investimenti agevolabili ed a presentare di conseguenza la domanda di finanziamento, per non correre il rischio di rimanere senza fondi disponibili.

Possono essere agevolati solo gli investimenti che sono conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento.

IMPORTI

I finanziamenti devono avere una durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto. I finanziamenti possono arrivare a coprire anche il 100% degli investimenti ammissibili. Il soggetto finanziatore ha però la più ampia libertà di limitare l'importo di quanto intende concedere, o al limite di rifiutarsi di concedere il finanziamento, in relazione al merito creditizio della PMI richiedente

Il contributo in contro interessi (qualificato come *contributo in conto impianti* dalla circolare MISE 4567/2014) che il decreto di attuazione riconosce alle imprese (2,75% l'anno) è di tutto rilievo; in un periodo di tassi relativamente bassi, quale quello attuale, può arrivare a coprire più della metà del costo degli interessi (ad esempio, i tassi di riferimento per il credito agevolato nel corso dell'ultimo anno sono sempre stati inferiori al 5%).

Il Fondo di Garanzia per le PMI, istituito dall'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 662/1996, ha lo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese: esso risulta in molti casi decisivo per la concessione del credito a tali soggetti, in quanto si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali che le PMI sono in grado di portare.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

È stato previsto un meccanismo automatico e di accesso semplificato. L'impresa dovrà presentare alla banca, tramite posta elettronica certificata, un'unica dichiarazione/domanda (vedi allegato) per la richiesta del finanziamento e per l'accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

Stipula contratto di finanziamento

A pena di decadenza del contributo in conto interessi concesso, la stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione dello stesso da parte della banca/società di leasing all'impresa deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/società di leasing da parte di Cdp, che viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/società di leasing.

Erogazione contributo in conto interessi

L'erogazione del contributo avviene in quote annuali ed è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% con rate semestrali e della durata di cinque anni. L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing.

Si allega fac-simile domanda richiesta contributo

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino

Normativa di riferimento

Art. 2 D.L. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013

Decreto Ministeriale 27-11-2013 (MISE - Ministero dello sviluppo economico)

Circolare MISE 4567 del 10 febbraio 2014